

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975

**Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni.
Adozione del Piano Paesaggistico Regionale.**

A relazione dell'Assessore Conti:

Premesso che:

- la Convenzione Europea sul Paesaggio sottoscritta in data 20 ottobre 2000 dagli Stati Membri del Consiglio d'Europa, impegna gli Stati ad integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione territoriale e urbanistica e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio nel rispetto del principio di sussidiarietà e tenendo conto della Carta Europea dell'autonomia locale;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (di seguito denominato Codice), in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, all'art. 1 stabilisce che la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 117 della Costituzione, e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
- il Codice, all'art. 135, stabilisce che le regioni assicurano, attraverso la pianificazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, l'adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile;
- il Codice, all'art. 143 e all'art. 156, prevede la facoltà di stipulare intese tra il Ministero e le regioni finalizzati all'elaborazione congiunta dei nuovi piani paesaggistici o allo svolgimento delle attività volte alla verifica e all'adeguamento dei piani paesaggistici vigenti;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte hanno siglato, in data 28 marzo 2008, il Protocollo d'intesa finalizzato alla formazione condivisa del primo Piano Paesaggistico Regionale e, in data 11 luglio 2008, il disciplinare di attuazione del Protocollo di intesa;
- la redazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale è finalizzata a dare attuazione agli articoli 135, 143, 146 e 156 del Codice, tenuto conto, in quanto compatibili, degli obiettivi contenuti nella Convenzione Europea sul Paesaggio di integrazione del paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Preso atto che:

- la Regione Piemonte dispone di un Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 388-9126 del 19 giugno 1997, con valenza anche di strumento per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti dell'art. 1bis della legge 8 agosto 1985 n. 431, allora operante, in quanto contenente una specifica ed esauriente considerazione dei valori paesistici e ambientali;
- la Giunta regionale, con DGR n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e DGR n. 17-1760 del 13 dicembre 2005, ha approvato il Documento programmatico "Per un nuovo Piano Territoriale Regionale", con il quale sono stati definiti gli obiettivi della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e che individua il Piano Paesaggistico Regionale

quale “area strategica della tutela”, ponendo in evidenza la necessità di un’efficace integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio nei processi di pianificazione territoriale;

- il Documento programmatico “Per un nuovo Piano Territoriale Regionale”, demanda al Piano Paesaggistico Regionale, la definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni per la tutela e valorizzazione del paesaggio in attuazione del Codice;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 16-10273 del 16 dicembre 2008, ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale, in base ai presupposti sopra espressi;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 18 - 11634 del 22 giugno 2009, ha predisposto gli elaborati definitivi del nuovo Piano Territoriale Regionale, trasmettendolo al Consiglio Regionale per l’approvazione.

Dato atto che:

- il Piano Paesaggistico Regionale è stato redatto in coerenza e sinergia di strategie e di obiettivi generali con il nuovo Piano Territoriale Regionale, al fine di un coordinamento delle politiche territoriali regionali per lo sviluppo e la salvaguardia del territorio piemontese;
- il Piano Paesaggistico Regionale interessa tutto il territorio regionale, in attuazione del primo comma dell’art. 135 del Codice e, al fine di garantire la massima partecipazione degli Enti locali al processo di definizione del Piano, segue la procedura prevista dall’art. 8 quinquies della LR 56/77 e s.m.i. che prevede di inviare la proposta di Piano a tutti gli Enti locali, prima di avviare la fase di adozione dello stesso.

Atteso che:

- per il conseguimento di una efficace integrazione della tutela e valorizzazione del paesaggio nei processi di pianificazione territoriale è stato stipulato tra la Regione Piemonte e le province piemontesi un Protocollo d’intesa, approvato con DGR n. 40-7057 in data 8 ottobre 2007, successivamente integrato con DGR n. 67-7508 in data 19 novembre 2007, con il quale sono stati regolati gli aspetti tecnici e finanziari finalizzati alla formazione condivisa del Piano Paesaggistico Regionale;
- la formazione condivisa è stata attuata mediante ogni utile scambio di informazioni e di dati conoscitivi elaborati durante la formazione del Piano Paesaggistico Regionale e che la verifica e integrazione degli stessi dati è stata curata secondo le modalità contenute nel disciplinare tecnico allegato alla DGR n. 40-7057 dell’ 8 ottobre 2007.

Preso atto altresì che:

- il quadro conoscitivo elaborato a supporto del Piano Paesaggistico Regionale e riguardante approfondite analisi e valutazioni dei fattori storico-culturali, fisico-naturalistici, percettivo-identitari e morfologico-insediativi, ha portato ad una suddivisione del territorio regionale in ambiti di paesaggio ai sensi dell’articolo 135 del Codice, attribuendo per ciascuno adeguati obiettivi di qualità paesaggistica;
- il Piano Paesaggistico Regionale ha individuato all’interno del patrimonio fondiario dell’Ordine Mauriziano, quei Tenimenti di notevole interesse pubblico da assoggettare a specifica tutela ai sensi della lettera d., comma 1, articolo 143 del Codice, per i quali sarà attivata l’apposita procedura per la dichiarazione di interesse pubblico di cui agli articoli 138, 139 e 140 del Codice e del conseguente regime autorizzativo degli interventi;
- il Piano Paesaggistico Regionale ha altresì identificato i Siti inseriti nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, quali valori paesaggistici riconosciuti da valorizzare e salvaguardare attraverso un’apposita norma di tutela, ai sensi della lettera d., comma 4,

articolo 135 del Codice, riconoscendoli come ambiti di notevole interesse pubblico da assoggettare a specifica tutela ai sensi della lettera d., comma 1, articolo 143 del Codice.

Considerato inoltre che la Regione sostiene la proposta di candidatura tra i Siti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dei "Paesaggi vitivinicoli tipici del Piemonte", al fine di salvaguardare e promuovere i paesaggi collinari piemontesi caratterizzati dalla coltura e dalla produzione del vino e che, tali aree saranno sottoposte ad apposito regime di tutela e inserite nel Piano Paesaggistico a seguito degli approfondimenti e delle verifiche condotte dalla Regione in accordo con il Ministero, le province e i comuni interessati.

Constatato che gli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale comprendono un Rapporto ambientale atto a definire la coerenza delle previsioni in esso contenute con le politiche di salvaguardia ambientale, in relazione al processo di valutazione ambientale strategica.

Rilevato che:

- ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quinquies della LR 56/77 e s.m.i., in data 23 febbraio 2009 la proposta di Piano è stata inviata a tutti gli Enti locali che, nei 60 giorni successivi al ricevimento, hanno potuto esprimere il proprio parere;

- sono pervenuti complessivamente 148 pareri da parte degli Enti di seguito elencati, di cui 11 entro i termini previsti per legge:

a) province di: Alessandria, Asti, Biella, Torino, Verbanò Cusio Ossola, Vercelli;

b) comunità montane: Alta Langa, Alta Val Tanaro, Alta Valle Susa, Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana, Val Borbera e Valle Spinti, Valli Chisone e Germanasca;

c) comuni di: Agliè, Ala di Stura, Alba, Albera Ligure, Alice Superiore, Angrogna, Aramengo, Arona, Arquata Scrivia, Asti, Balocco, Bibiana, Biella, Borghetto Borbera, Borgo San Martino, Borgomanero, Borgoratto Alessandrino, Borgosesia, Bosconero, Bozzole, Bra, Candia Canavese, Candiolo, Cantalupo Ligure, Cantarana, Carignano, Carmagnola, Carpeneto, Carrega Ligure, Cassano Spinola, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Cavallermaggiore, Cervere, Cesana, Chiomonte, Chiusa Pesio, Chiusano d'Asti, Chivasso, Cisterna d'Asti, Claviere, Collegno, Corio, Cortazzone, Costigliole Saluzzo, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Entracque, Exilles, Favria, Forno Canavese, Francavilla Bisio, Fossano, Frassineto Po, Gassino Torinese, Gavi, Giarole, Giaveno, Gravere, Grondona, Ivrea, Leinì, Locana, Lombardore, Lombriasco, Marene, Marsaglia, Mazzè, Meana di Susa, Mergozzo, Mirabello Monferrato, Moncalieri, Moncucco Torinese, Mongiardino Ligure, Montaldeo, Monte da Po, Neive, Nichelino, Nizza Monferrato, Noasca, Novara, Novi Ligure, Occimiano, Ogliasco, Olivola, Ozegna, Parodi Ligure, Pinerolo, Piobesi, Piscina, Polonghera, Pomaro Monferrato, Predosa, Premia, Priocca, Quattordio, Racconigi, Ricaldone, Rivarolo, Rivarossa, Roasio, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Roletto, S. Vittoria d'Alba, Salussola, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Martino Alfieri, San Maurizio Canavese, San Maurizio d'Opaglio, San Mauro Torinese, Sangano, Santena, Sardigliano, Savigliano, Serravalle Scrivia, Silvano d'Orba, Sommariva Perno, Torre Canavese, Trecate, Valdieri, Valenza, Valgrana, Valmacca, Venaria Reale, Venaus, Verduno, Vico Canavese, Villar Pellice, Villareggia, Vinchio, Vische, Voltaggio;

- sono inoltre pervenuti contributi da parte di:

Comunità collinare Unione dei Castelli tra l'Orba e la Bormida, Parco Fluviale del Po Torinese, Magrì Giuseppina; Collina di Praga Srl, Pragaquattro Center SpA, Pragaquattro Park Srl, Pragaotto Srl, Pragatre Park Srl, SATAC SpA.

Considerato che:

- ai sensi del comma 2 dell'art. 8 quinquies della LR 56/77 e s.m.i., si è proceduto a integrare e modificare gli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale in relazione ai pareri pervenuti, e che si è ritenuto di prendere in considerazione anche quelli pervenuti oltre i termini;

- nelle more della formazione del Piano Paesaggistico Regionale, la Giunta regionale con deliberazione n. 13 - 8784 del 19 maggio 2008 ha ritenuto, alla luce del Codice che impone una rilettura critica degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica al fine di attualizzarli e renderli coerenti con gli obiettivi della tutela e valorizzazione del paesaggio, di integrare le norme del Piano Territoriale Regionale vigente, con specifiche previsioni finalizzate al raggiungimento delle salvaguardie e delle tutele previste dalla nuova normativa in materia di paesaggio.

Considerato inoltre che dall'adozione del Piano Paesaggistico Regionale gli obiettivi di tutela del paesaggio sono raggiunti attraverso la salvaguardia delle prescrizioni in esso contenute e che pertanto non si reputa più necessaria da parte del Consiglio regionale l'approvazione della deliberazione n. 13 - 8784 del 19 maggio 2008, per la quale appare opportuno provvedere alla revoca.

Rilevato che le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale sono sottoposte alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 143, comma 9 del Codice e pertanto a far data dalla sua adozione non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, in esso contenute.

Preso atto altresì che la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali (costituita ai sensi dell'art. 8 della LR 20 novembre 1998, n. 34 e s.m.i.) ha espresso, nella seduta del 17 luglio 2009, il proprio parere in merito.

Visti gli atti e gli elaborati costituenti il nuovo Piano Paesaggistico Regionale così suddivisi:

- a. Relazione;
- b. Norme di Attuazione;
- c. Tavole di Piano:
 - P1: Quadro strutturale 1:250.000;
 - P2: Beni paesaggistici 1:250.000;
 - P3: Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000;
 - P4. Componenti paesaggistiche - Quadro d'unione 1:250.000 - Tavole (8 fogli) 1:100.000;
 - P5: Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva 1:250.000;
- d. Schede degli Ambiti di paesaggio;
- e. Elenco delle componenti e delle unità di paesaggio;
- f. Rapporto ambientale e sintesi non tecnica.

Constatato pertanto che, ai sensi dell'articolo 8 quinquies della LR 56/77 e s.m.i., si può procedere all'adozione, alla pubblicazione e messa a disposizione del Piano Paesaggistico Regionale presso gli uffici regionali per sessanta giorni che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi e nei quali chiunque può prenderne visione e far pervenire osservazioni.

Dato infine atto che il Piano Paesaggistico Regionale, redatto secondo quanto definito dal Codice e dalla LR 56/77 e s.m.i., risulta altresì coerente per finalità e contenuti con le indicazioni esplicitate dal disegno di legge n. 488/2007 "Legge della

pianificazione per il governo del territorio”, predisposto dalla Giunta regionale e attualmente in discussione presso il Consiglio regionale.

Visti

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. “Tutela e uso del suolo”;
- la legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 e s.m.i. “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali”;
- la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in particolare l’art. 20, e la DGR 12-8931 del 9 giugno 2008 “D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.”.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di rito,

delibera

- di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., il Piano Paesaggistico Regionale, costituito dai seguenti elaborati:

a. Relazione;

b. Norme di Attuazione;

c. Tavole di Piano:

P1: Quadro strutturale 1:250.000;

P2: Beni paesaggistici 1:250.000;

P3: Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000;

P4. Componenti paesaggistiche - Quadro d'unione 1:250.000 - Tavole (8 fogli) 1:100.000;

P5: Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva 1:250.000;

d. Schede degli Ambiti di paesaggio;

e. Elenco delle componenti e delle unità di paesaggio;

f. Rapporto ambientale e sintesi non tecnica;

- di stabilire che a far data dall’adozione del Piano Paesaggistico Regionale non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell’articolo 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 13, 14, 16, 18, 26, 33, in esso contenute, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 143, comma 9, del Codice stesso;

- di dare mandato all'Assessorato Politiche Territoriali per gli adempimenti relativi al procedimento di valutazione ambientale strategica, alla pubblicazione per sessanta giorni lavorativi, al conseguente ricevimento delle osservazioni e alla predisposizione degli elaborati definitivi da sottoporre al Consiglio regionale per l'approvazione;

- di individuare nel Settore Pianificazione Territoriale e Paesaggistica – Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino - la sede presso la quale chiunque può prendere visione degli elaborati, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 quinquies della LR 56/77 e s.m.i.;

- di revocare la DGR n. 13 - 8784 del 19 maggio 2008 “L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i. Piano Territoriale Regionale, adozione di variante integrativa alle Norme di Attuazione”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R e del comma 1 dell'art. 7 della LR 56/77 e s.m.i.
(omissis)